



COMUNE DI BASSIGNANA

Provincia di Alessandria



CAPITOLATO GESTIONALE
per l'affidamento in concessione della gestione
del centro sportivo comunale



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Vito Giardino)

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITA'	3
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO	3
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5 - MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL' IMPIANTO	3
ART. 6 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	4
ART. 7 - LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	5
ART. 8 - NUOVI INVESTIMENTI	5
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E OPZIONI ESERCITABILI.....	7
ART. 10 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	7
ART. 11 - MANUTENZIONI, SPESE, DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 12 - BENI MOBILI.....	11
ART. 13 - CORRISPETTIVO.....	11
ART. 14 - VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO.....	12
ART. 15 - TARIFFE E OBBLIGO DI GRATUITA'	12
ART. 16 - REGOLAMENTO DI UTILIZZO E ORARI.....	13
ART. 17 - ASSICURAZIONI E GARANZIE	14
ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	16
ART. 19 - PENALITA'	17
ART. 20 - CONTROLLI	17
ART. 21 - CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTI.....	18
ART. 22 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE.....	18
ART. 23 - CESSAZIONE E REVOCA.....	20
ART. 24 - RECESSO ANTICIPATO	20
ART. 25 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE.....	20
ART. 26 - RESPONSABILITA'	20
ART. 27 - SICUREZZA.....	21
ART. 28 - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ANNUALMENTE AL COMUNE DI BASSIGNANA	22
ART. 29 - PUBBLICITA' SPONSORIZZAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALI AMMESSE	22
ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE.....	23
ART. 31 - CONTROVERSIE.....	23
ART. 32 - ALLEGATI.....	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.



ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di Bassignana intende realizzare, attraverso la gestione degli impianti sportivi, finalità di promozione e potenziamento della pratica di attività sportive, sociali ed aggregative.

Dovrà essere realizzata una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti da parte del Concessionario e che produca una gestione senza oneri a carico del Comune.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e conduzione dell'impianto sportivo comunale sito in Bassignana, Strada del Porto, con onere, a carico del concessionario, di manutenzione ordinaria e riqualificazione come meglio specificato negli articoli successivi.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'impianto sportivo, per l'intera durata della concessione.

Il Concessionario deve garantire, altresì, direttamente o tramite gestore il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei locali destinati a bar all'interno dell'impianto.

ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto oggetto del servizio di gestione operativo risulta così strutturato:

- n. 02 piscine
- edificio bar
- 03 campi da tennis di cui uno permanentemente coperto
- 01 campo da beach volley
- 01 campo di beach soccer
- relativi spazi di servizi
- spogliatoi tennis e piscina
- servizi igienici dedicati per tennis e piscina
- accessi aree adiacenti agli impianti

come meglio individuato nelle planimetrie e nella documentazione fotografica predisposte a corredo del presente capitolato.

Sul tetto degli spogliatoi a servizio della piscina, sono presenti pannelli solari termici per la produzione di acqua calda.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione o della consegna dell'impianto (se precedente) e durata pari ad anni sei, con possibilità di rinnovo per uguale periodo previo accordo tra le parti.

La durata è stabilita, tenendo conto delle manutenzioni definite dall'Amministrazione comunale e richieste al Concessionario nonché degli investimenti offerti in sede di gara dal medesimo.

È escluso il rinnovo tacito.

Il concessionario dovrà dare avvio alla stagione estiva entro il mese di Giugno 2023.

ART. 5 - MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL' IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e attrezzature.



Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità per lo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa da praticarsi.

Da tale consegna il concessionario assumerà ogni responsabilità ai fini della conservazione e custodia dei beni mobili ed immobili.

La consegna potrà avvenire anche, in via d'urgenza, in pendenza del contratto di concessione ai sensi dell'art. 8 della legge 120/2020, nonché dell'art. 32, comma 8, del DLgs 50/2016.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche intermedie durante la vigenza contrattuale.

Allo scadere del termine di durata, la concessione si intenderà automaticamente cessata, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio fra le parti. Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria a carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione il Comune escuterà la garanzia appositamente costituita, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

ART. 6 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario è tenuto all'attivazione di un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande almeno di Tipologia 1, secondo la classificazione stabilita del D.P.G.R. n. 2/R del 3 marzo 2008.

L'attivazione del suddetto esercizio, che non sarà vincolata ai soli fruitori della struttura ma liberamente aperta al pubblico, è soggetta alla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alla L.R. n.38 del 29 dicembre 2006 e s.m.i. ed alla Deliberazione di Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e s.m.i..

Il Concessionario per esercitare dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dai commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale o dal sub concessionario.

Il requisito professionale per l'accesso all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere posseduto dal soggetto aggiudicatario quale titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società o loro delegato e dimostrato all'atto della presentazione della SCIA per l'esercizio stesso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti in materia amministrativa ed igienico sanitaria previsti dalle vigenti normative per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e s.m.i.

L'attività di somministrazione dovrà essere attivata, salvo casi di forza maggiore, entro 3 (tre) mesi dalla consegna della struttura e dovrà essere mantenuta aperta con l'orario della struttura. Il

concessionario dovrà garantire il servizio anche durante gli orari di attività dei settori tennis, beach volley e beach soccer. Il gestore del servizio avrà diritto annualmente ad una chiusura di 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'Amministrazione Comunale a minor impatto sulle attività previste nel centro sportivo.

Il gestore dell'attività di somministrazione non potrà trasferire in altri locali o vendere l'attività pena la risoluzione del contratto di concessione. E' altresì fatto divieto al gestore di sub – concedere ulteriormente l'attività di somministrazione.

ART. 7 - LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario è tenuto a garantire che nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande sia assicurato il pieno rispetto delle normative vigenti.

Durante l'attività della struttura, il bar dovrà garantire il servizio, fatte salve eventuali restrizioni previste dalla legge.

Gli orari dell'attività di somministrazione devono rispettare le disposizioni normative previste in materia. In particolare, dovranno essere rispettati i turni estivi di apertura obbligatoria secondo il calendario approvato annualmente con decreto sindacale.

Il Concessionario deve provvedere all'allestimento dei locali per le attrezzature eventualmente mancanti e deve garantire tutti gli interventi, anche di natura strutturale, necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione sia nei locali adibiti a bar che nei locali di servizio.

La somministrazione di bevande a contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge. Ai sensi del comma 4, art. 7, della L.R. 28/2006 e s.m.i., è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento.

Nei locali deve essere esposto il listino dei prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.

E' vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art 110, c. 6 del RD N. 773 del 18/6/1931 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.. In genere è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta un premio, o una quota di partecipazione in denaro.

ART. 8 - NUOVI INVESTIMENTI


La concessione degli impianti sportivi in oggetto potrà prevedere altresì la realizzazione di interventi tesi alla riqualificazione e valorizzazione della struttura, a cura e spese del concessionario, al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale ha predeterminato, a titolo meramente esemplificativo, possibili interventi migliorativi che, a discrezione del concorrente, potranno essere proposti in sede di gara e precisamente:

- realizzazione campi da beach volley, padel, regolamentari,
- copertura con riscaldamento di un secondo campo da tennis,
- realizzazione impianto fotovoltaico,
- utilizzo dell'adiacente campo, da riqualificare, utilizzato in precedenza quale campo da calcio e relativo fabbricato uso spogliatoi,
- etc.

Gli interventi sono individuati nell'offerta del proponente. Tali interventi dovranno essere completati entro 24 mesi dalla stipula della Convenzione (o dalla consegna dell'impianto se precedente), salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Il Comune provvederà, ad ultimazione dei lavori, a verificare ed approvare formalmente quanto realizzato.



Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisizione delle dichiarazioni di conformità delle opere realizzate, nonché dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, restando a carico del Comune, se pertinenti, le dichiarazioni di conformità ed autorizzazioni relative agli impianti e strutture oggi esistenti.

Il Concessionario produrrà altresì al Comune di Bassignana le certificazioni relative ai materiali utilizzati, i certificati di corretta posa, le fatture quietanzate di fornitura materiali e installazione a regola d'arte e, ove necessario, i certificati di collaudo.

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI GLI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA.

Gli interventi dovranno essere realizzati, con oneri a totale carico del concessionario, secondo la tempistica indicata nell'offerta del proponente e comunque non oltre il termine suindicato, da operatori competenti e qualificati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, sulla base della tipologia e caratteristica delle prestazioni da attuare.

In caso di lavori pubblici, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, o comunque prima dell'avvio dei medesimi, il concessionario è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico i dati relativi all'operatore economico/impresa individuato per la realizzazione.

Le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici si applicano, altresì, ai lavori pubblici affidati dal concessionario, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà del Comune di Bassignana.

A tali affidamenti si applica, inoltre, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

Il concessionario per la realizzazione delle opere è tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori richieste ai competenti organismi ed uffici e non si intende esentato con la suddetta comunicazione. La realizzazione dovrà tenere conto di eventuali indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale, ed il concessionario dovrà operare in modo da arrecare il minore disagio possibile agli utilizzatori degli impianti. Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione dovranno essere richieste, motivate ed autorizzate. Al completamento dei lavori dovrà essere presentata documentazione e certificazione inerente le opere eseguite e relativa rendicontazione dei costi sostenuti, affinché possa essere effettuato il controllo finale dell'esecuzione delle opere.

Il concessionario sarà responsabile sotto ogni profilo degli adempimenti connessi alla realizzazione delle prestazioni e dei contratti sottoscritti con fornitori, aziende e prestatori d'opera.

Tutti gli interventi realizzati diverranno di piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale, successivamente all'acquisizione delle necessarie certificazioni rilasciate dai tecnici abilitati e, in caso di lavori pubblici, a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, con le modalità previste dalla normativa vigente.

In corso d'opera è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di personale interno o incaricato per esercitare controlli sull'andamento dei lavori, in collaborazione con la Direzione Lavori.

Tutte le opere e le eventuali migliorie realizzate dal concessionario, allo scadere della concessione, rimarranno di proprietà esclusiva del Comune in forza della scadenza naturale del contratto.

Gli impianti devono mantenere per tutta la durata della concessione la destinazione prevista, salvo specifica autorizzazione della Giunta Comunale mediante apposito atto deliberativo.

Il costo sostenuto per la realizzazione degli interventi migliorativi potrà essere riconosciuto al concessionario, esclusivamente con riferimento al mancato ammortamento, nella sola ipotesi di recesso contrattuale da parte del concedente di cui al successivo art 24 il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute in caso di risoluzione o recesso allo stesso imputabili.

La mancata o ritardata realizzazione degli interventi proposti in sede di gara costituirà causa di risoluzione contrattuale.

Oltre ai costi di realizzazione, saranno interamente a carico del concessionario, per l'intera durata contrattuale, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i costi di gestione, riscaldamento e utenze riferibili agli interventi migliorativi.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - OPZIONI ESERCITABILI

E' fatto divieto assoluto di cessione del contratto sotto pena di immediata risoluzione della concessione e di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

Fermo restando quanto previsto dall' art. 89 D.Lgs 50/2016 in materia di avvalimento, per la realizzazione degli interventi di miglioramento per i quali il Concessionario (anche in caso di raggruppamento) non abbia i requisiti prescritti dalla legge per l'esecuzione dei lavori dovrà affidarli con le procedure e le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico ivi previsti.

E' data facoltà al concessionario di sub-concedere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art 6. Tali attività possono essere affidate liberamente a Gestori terzi anche mediante contratto di sub-concessione. Il Concessionario, in tale caso, deve comunicare al Concedente l'intenzione di stipulare un contratto di sub concessione e la ragione sociale del candidato che deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, professionale ed economico finanziaria adeguati alle prestazioni da svolgere da comprovare contestualmente alla richiesta al Concedente; in assenza di dissenso motivato da parte del Concedente, da rendere entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Concessionario può stipulare il contratto depositandolo presso il Concedente entro i 3 (giorni) successivi. Il sub-concessionario dovrà, a propria cura e spese, dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attività richiesta rilasciate dal Comune e dagli altri Enti a ciò Preposti.

Compete al Concessionario la gestione degli impianti del centro sportivo comunale, come meglio individuati all'art. 3 del presente capitolato gestionale. Tale gestione non risulta subappaltabile e/o sub-concedibile.

L'attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie previste dall'ASL di competenza e sotto la completa responsabilità del Concessionario. Dovrà in particolare essere garantita la presenza di personale di sorveglianza/sicurezza in possesso degli specifici titoli abilitativi.

ART. 10 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Bassignana si riserva l'utilizzo a titolo gratuito degli impianti in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, di durata non superiore a 10 giorni ciascuna, programmate od organizzate dal Comune stesso, in numero non superiore a tre all'anno, previa comunicazione e accordo con il Concessionario. Dette programmazioni dovranno tenere conto, comunque, dell'esigenza di non compromettere la programmazione stagionale dell'uso dell'impianto.

ART. 11 - MANUTENZIONI, SPESE, DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del Concessionario:

1) *Manutenzione ordinaria.*

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della presente concessione, ivi comprese le aree pertinenziali, nonché la

pulizia e custodia degli impianti stessi e delle relative attrezzature. Gli impianti dovranno essere riconsegnati, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso secondo norma del Codice Civile;

Sono a carico del Concessionario, inoltre, gli adempimenti di cui alla L 81/2008 per quanto applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la realizzazione di detti interventi di manutenzione ordinaria. Relativamente a detti interventi, nonché a quelli migliorativi offerti in sede di gara, il concessionario è, a tutti gli effetti, committente, ed è pertanto tenuto a vigilare, per quanto di competenza, sulla esecuzione in sicurezza e a regola d'arte dei lavori commissionati.

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e rinnovamento delle finiture degli edifici e delle attrezzature e tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza ed in stato decoroso gli edifici, gli impianti e le attrezzature in uso al concessionario che, nel godimento del complesso sportivo assegnato, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. A titolo esemplificato e non esaustivo si elencano le tipologie di interventi manutentivi:

- a) tinteggiatura degli spogliatoi della piscina e del tennis;
- b) riparazione di porte e finestre con eventuale sostituzione di vetri rotti;
- c) riparazione e sostituzione di parti accessorie degli impianti elettrici, dell'acqua e del gas (es. lampade, interruttori, punti di presa, valvole, cavi o tubazioni non interrati o murati, rubinetti, bracci doccia, manicotti soggetti alla rottura o al deterioramento a causa dell'uso);
- d) pulizia e riparazione della centrale termica;
- e) verniciatura delle parti in ferro (recinzioni, cancelli, inferiate ecc.);
- f) manutenzione aree verdi con sfalcio e pulizia periodica, potatura alberi e siepi;
- g) riparazione di rubinetteria;
- h) sostituzione di piastrelle rotte;
- i) riparazioni semplici di attrezzature ed arredi (compresi i box degli spogliatoi piscina);
- j) manutenzione dei campi da tennis in terra battuta, ivi compresa la fornitura e posa della terra rossa sia per le aggiunte necessarie nel corso dell'anno, che per il rifacimento annuale degli stessi;
- k) manutenzione impiantistica ordinaria degli impianti della piscina, nonché manutenzione straordinaria degli stessi impianti tecnologici ivi compresa l'eventuale sostituzione di parti deteriorate solo nel caso di sua manifesta incuria e trascuratezza;
- l) controllo fumi delle caldaie e bruciatori presenti.

Sono inoltre a carico del Concessionario i sotto elencati interventi afferenti la manutenzione delle piscine da effettuarsi nel periodo di apertura estiva:

- a) lavaggio due volte al giorno di tutte le pavimentazioni ed in particolare delle zone a piedi nudi che devono essere disinfettate;
- b) lavaggio e disinfezione due volte al giorno di tutti i servizi sanitari e docce;
- c) pulizia serale con lavaggio a getto e disinfezione accurata del bordo vasca, delle canaline e pilette di raccolta dall'acqua di scolo e degli arredi delle vasche;
- d) pulizia giornaliera (più frequente se necessario) di pareti, fondo vasche e del piano dell'acqua;
- e) pulizia serale degli spogliatoi e delle cabine;
- f) pulizia settimanale di tutti i vetri;
- g) pulizia settimanale delle pareti di tutti gli ambienti;
- h) disinfezione due volte alla settimana degli arredi;
- i) operazioni giornaliere del complesso natatorio
- j) pulizia mensile di tutti i corpi illuminanti;
- k) pulizia e disinfezione di tutti i locali e spazi di attività due volte al giorno;
- l) disinfezione con cloro dell'acqua delle due piscine;

- m) raccolta ed allontanamento dei rifiuti delle aree circostanti l'impianto due volte al giorno;
- n) pulizia dei prefiltri ogni 3 – 4 giorni;
- o) contro lavaggio dei filtri e analisi dell'acqua due volte al giorno;
- p) controllo del PH, della perdita di carico nei filtri, della portata del ricircolo, della trasparenza dell'acqua e del funzionamento degli sfioratori due volte al giorno;
- q) disinfezione dell'acqua delle vasche lava piedi due volte al giorno;
- r) annotazione giornaliera sull'apposito registro delle operazioni di trattamento dell'acqua (dosaggi, sterilizzante, cloro residuo, etc.) e del numero dei bagnanti;
- s) controllo giornaliero dei manometri;
- t) verifica settimanale dei premistoppa;
- u) controllo settimanale presenza di eventuali perdite idriche;
- v) pulizia settimanale dei filtri acqua;
- w) controllo periodico sulla funzionalità delle attrezzature e del materiale sanitario occorrenti per il pronto soccorso dei bagnanti.

2) Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria rimane a carico del concedente fatta eccezione per gli eventuali nuovi interventi realizzati a scelta del concessionario. Qualora si verificasse la necessità di interventi causati da eventi straordinari a tutela di cose e persone, il concessionario dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

3) Arredi e attrezzature

Per quanto concerne gli arredi e le attrezzature concesse in uso, si prevede a carico del concessionario sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria, nonché eventuale sostituzione per danneggiamento dovuto all'uso o ad atti vandalici.

4) Spese di gestione/utenza

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria del complesso sportivo, ivi compresi gli adempimenti di cui alla Legge n. 81/2008 per quanto applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la gestione stessa.

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese di acqua potabile, depurazione e fognatura, energia elettrica, gas metano, telefono e provvederà a propria cura e spese alla stipula dei contratti per l'uso delle forniture con gli enti erogatori entro un mese dalla stipula della Convenzione (ovvero dal verbale di consegna dell'impianto se precedente).

Rientrano altresì tra le spese a carico del Concessionario le seguenti voci:

- raccolta rifiuti
- pulizie ordinarie e straordinarie
- disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazione, etc.
- vigilanza attiva e passiva dell'intero complesso
- prestazioni e forniture Ditte esterne per manutenzioni
- spese derivanti da ogni altro onere gestionale non espressamente indicato.

Si precisa che i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar) sono assoggettati alla tassazione TARI secondo vigente normativa. Pertanto, il concessionario, ovvero il titolare dell'attività, dovrà presentare agli uffici competenti la denuncia a decorrere dalla data di inizio attività.

5) Personale

Il Concessionario dovrà garantire, a proprio carico, una presenza minima. Dovrà essere sempre presente, durante gli orari di apertura, una persona (dipendente o associata) dedicata ad attività di presidio dell'impianto e informazione all'utenza. Tale ruolo non potrà essere rivestito, a titolo esemplificativo, da istruttore di tennis durante le lezioni o personale di salvamento durante gli orari di apertura della piscina.

I rapporti contrattuali, ove previsti, degli addetti alle attività gestite dal Concessionario sono esclusivamente in capo allo stesso, risultando escluso qualsiasi rivalsa di lavoro di subordinazione o sussidiarietà in capo all'Amministrazione concedente. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi. Tutte le spese inerenti sono a carico esclusivo del concessionario. Qualora il Concessionario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ove dovuti, e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato in concessione, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione, previa contestazione al Concessionario delle inadempienze predette, si riserva il diritto di risolvere il contratto di gestione in essere senza che il concessionario possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento di danni.

Il concessionario dovrà trasmettere, annualmente, l'elenco del personale stabilmente impiegato nel centro sportivo. Nel caso in cui l'aggiudicatario fosse soggetto di natura imprenditoriale/commerciale l'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente all'acquisizione del DURC. Nel caso invece l'aggiudicatario fosse soggetto compreso nell'ambito dell'associazionismo l'amministrazione potrà richiedere, eventualmente, quanto previsto dalla legge per le singole fattispecie.

6) Divieti a carico del Concessionario

È fatto divieto di installare apparecchiature per il gioco d'azzardo all'interno del bar o in qualsiasi altro locale sito all'interno della struttura.


7) Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione del servizio. È inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, da chiunque causato, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Il Concessionario provvederà alla custodia degli impianti e alla regolare apertura e chiusura degli stessi, consentendo l'accesso al pubblico entro i limiti numerici previsti dalla normativa in materia.

Il Concessionario si obbliga inoltre:

- a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, sia per la gestione della piscina, del tennis e del bar, che per l'esercizio di tutte le altre attività che deciderà di svolgere;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti, come sopra specificato, nonché alla manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici ivi compresa l'eventuale sostituzione di attrezzature deteriorate, solo nel caso di sua manifesta incuria e trascuratezza;
- a provvedere alla pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto stesso, dedicando particolare cura agli impianti di deputazione, disinfezione ed all'entità del ciclo di rinnovo dell'acqua di bacini, così come previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e come meglio sopra specificato;
- alla cura del tappeto erboso e delle piante e siepi rientranti nella struttura;
- al rigoroso rispetto delle norme di legge e di quanto altro previsto dai competenti organismi di vigilanza in ordine a:
 - a) affluenza del pubblico consentita;
 - b) numero del personale addetto alla sorveglianza degli utenti (bagnini): a tale proposito si rimanda a quanto prescritto dall'art. 110 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951 e si stabilisce comunque che i bagnini dovranno essere in numero non inferiore a due;
 - c) rapporti giuridici ed economici nei confronti del proprio personale;



- d) rapporti con in terzi;
- a consentire il libero accesso agli impianti al personale delegato dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento degli accertamenti e verifiche ritenuti opportuni in ordine alle manutenzioni effettuate, osservanza delle prescrizioni, utilizzo della struttura, rispetto delle norme igienico-sanitarie; tali accertamenti verranno comunque espletati almeno due volte l'anno (in marzo e ottobre) in contraddittorio con il concessionario, con il quale sarà redatto e sottoscritto specifico verbale;
 - a conservare tutti gli impianti, le strutture, gli accessori e le pertinenze, le alberature, le aree verdi, in buono stato di manutenzione, così da poterli riconsegnare funzionanti ed in perfetto stato al Comune al termine della concessione;
 - a non delegare a terzi, senza la specifica formale autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, la gestione parziale o totale della struttura, pena la decadenza di pieno diritto della Concessione;
 - ad arredare a proprie spese i locali destinati a piscina e a servizio bar/ristorazione in maniera adeguata e decorosa.
 - alla redazione, in applicazione della normativa vigente, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Piano di Emergenza e conseguente nomina, anche laddove il Concessionario si avvalga di volontari in luogo di dipendenti, di:
 - a. un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
 - b. l'addetto/i antincendio;
 - c. l'addetto/i al pronto soccorso;con la precisazione che, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, non configurandosi rischi d'interferenze nell'esecuzione del servizio con il personale dell'Amministrazione comunale, non sono stati stimati oneri per la sicurezza e non si è proceduto alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.);
 - ad accollarsi ogni altro onere di gestione, anche imprevisto o sopravvenuto durante il periodo di concessione.

ART. 12 - BENI MOBILI

L'impianto sportivo viene concesso in gestione con la dotazione di attrezzatura che potrà essere verificata durante il sopralluogo obbligatorio di cui al disciplinare di gara e la cui consistenza sarà oggetto di inventario da redigere in contraddittorio al momento della consegna dell'impianto. Il Concessionario si doterà pertanto, a suo esclusivo onere e carico, di tutti i beni mobili aggiuntivi che si rendessero necessari all'ottimale conduzione della gestione e che rimarranno di proprietà dello stesso, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Al termine della concessione, i beni mobili di proprietà del Concessionario dovranno essere rimossi a cura e spese dello stesso restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove; l'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà di acquisirli in proprietà pagando al Concessionario l'eventuale valore residuo.

Invece, le attrezzature e gli arredi di proprietà comunali che verranno, eventualmente, sostituiti dal concessionario nel periodo di gestione, al termine della concessione resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - CORRISPETTIVO

Il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, per la gestione dell'impianto il canone risultante dall'offerta migliorativa presentata in sede di gara rispetto al canone minimo annuo stabilito in Euro 15.000,00 oltre IVA se dovuta.

Il canone offerto in sede di gara sarà soggetto a rivalutazione a decorrere dal secondo anno sulla base delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il canone dovrà essere versato in rate da concordare con l'Amministrazione comunale che verranno definite in sede di contratto.

Il ritardato pagamento del canone comporterà l'applicazione degli interessi legali, mentre il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà l'automatica risoluzione della convenzione.

Eventuali contestazioni inerenti la interpretazione e/o l'esecuzione del presente capitolato non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del canone nei termini stabiliti.

ART. 14 - VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO

Il valore della concessione viene stabilito, compresa l'eventuale opzione di rinnovo, in € 917.400,00, calcolato quale media del fatturato del concessionario per il periodo 2017/2019, tenuto conto dell'epidemia in atto nell'anno 2020.

L'importo a base di gara per il periodo di concessione di anni sei può essere pertanto quantificato in € 458.700,00.

Detti valori costituiscono mera stima presunta e come tale non impegnativa per il Comune.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario è costituito nel diritto di gestire il centro sportivo oggetto di concessione, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto medesimo. A tal fine al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dalle attività che lo stesso porrà in essere in vigenza del contratto di concessione.

ART. 15 – TARIFFE E OBBLIGO DI GRATUITA'

Il Concessionario è autorizzato a riscuotere le tariffe per l'utilizzo degli impianti e gli introiti derivanti dalla riscossione saranno completamente riconosciuti nei ricavi di sua spettanza.


Ferme restando le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente capitolato, il Concessionario deve applicare le tariffe proposte e concordate con l'Amministrazione comunale e rese note con le modalità di cui al comma successivo.

Alle tariffe deve essere data adeguata pubblicità all'ingresso ed all'interno degli impianti anche con strumenti elettronici a pannelli luminosi, sui siti internet (anche del concedente), e, ove vincolate per effetto di eventuali agevolazioni, sono automaticamente aggiornate, di anno in anno, nella misura del 100% (cento per cento) dell'indice IPCA pubblicato annualmente dall'ISTAT. Le stesse tariffe sono adeguate nel caso di variazione dell'aliquota I.V.A. applicata al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Gli aggiornamenti e adeguamenti di cui al presente comma:

a) si applicano sia in aumento che in riduzione a seconda che le variazioni siano in aumento o in riduzione;

b) tengono conto degli arrotondamenti ai fini della semplificazione dei pagamenti da parte dell'Utenza; eventuali arrotondamenti sono recuperati in occasione del successivo aggiornamento o adeguamento.

L'attività svolta presso gli Impianti Sportivi Comunali non potrà assumere la connotazione di circolo privato. Il concessionario potrà proporre tessere associative, ma la proposta non potrà avere carattere di obbligatorietà. Dovrà restare impregiudicata la libera scelta di adesione da parte dell'utente. Lo stesso criterio dovrà essere adottato per le procedure di prenotazione dei campi da gioco (di cui al successivo articolo 16) che non dovranno evidenziare discriminazioni tra associati e non associati.



Le entrate da tariffa sono riscosse direttamente dal Concessionario, così come tutte le altre legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati dal Concessionario all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare le riduzioni previste nel successivo articolo 16.

Obbligo di gratuità del servizio

L'obbligo di gratuità del servizio viene esteso:

a) alle scuole di Bassignana, in orario scolastico e sotto il diretto controllo degli insegnanti, le quali potranno accedere gratuitamente agli impianti. In tal caso le scuole stesse dovranno provvedere direttamente a prendere accordi con il Concessionario, contattandolo con sufficiente anticipo. Gli utenti saranno responsabili solidalmente di ogni danno arrecato alle strutture in caso di utilizzo improprio;

b) a quelle iniziative organizzate direttamente dal Comune di Bassignana, calendarizzate a minor interferenza con le attività a ricavo per il Concessionario e con un preavviso di almeno 15 giorni.

Le tariffe in vigore e le modalità di prenotazione degli impianti nonché il regolamento di utilizzo del complesso polisportivo (di cui al successivo articolo) dovranno essere affissi in più punti ed in modo chiaro e leggibile;

L'ingiustificato mancato pagamento delle tariffe di utilizzo da parte degli utenti costituirà elemento valido per il diniego da parte del Concessionario di accesso agli impianti per inadempimento.

ART. 16 - REGOLAMENTO DI UTILIZZO E ORARI

Il Concessionario dovrà redigere, entro l'inizio della prima stagione estiva, un regolamento di utilizzo della struttura che individui le procedure per la prenotazione dei campi, i divieti, le norme comportamentali e gli orari.

Gli orari di apertura saranno articolati su 7 giorni settimanali (fatte salve deroghe per iniziative e manifestazioni) con possibilità di una o due mezze giornate di chiusura per riposo settimanale.

Ogni variazione dell'orario di apertura di cui sopra ed eventuali aperture straordinarie dovranno essere comunicate all'Amministrazione con almeno 04 giorni di anticipo.

Il servizio bar osserverà obbligatoriamente almeno l'orario di apertura di tutte le strutture prettamente sportive, in quanto ad esse accessorio.

L'Amministrazione Comunale potrà esprimere un parere vincolante sull'adozione del regolamento e su ogni eventuale successiva modifica.

Il Concessionario si impegna a garantire l'accesso agli impianti, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, agli alunni delle scuole del Comune di Bassignana e comunque a tutti i ragazzi fino a 14 anni di età, purché in numero non superiore a 60 al giorno, per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative, nell'ambito di attività organizzate o promosse dal comune nel periodo d'interruzione dell'attività scolastica, applicando il 50% della tariffa. Gli alunni dovranno essere accompagnati da un insegnante o da un responsabile della scuola o del centro estivo.

L'uso degli impianti sportivi da parte delle scuole del Comune, comunque per non più di 5 giorni alla settimana e dalle ore 09:00 alle ore 13:00, deve essere programmato e comunicato al concessionario; per attività occasionali o non programmate, per non più di 5 giorni al mese e nell'orario di cui sopra, dovrà essere dato un preavviso di almeno 15 giorni. Il Concessionario si impegna, inoltre, a garantire l'accesso agli impianti a tutti i ragazzi fino a 14 anni di età, di Bassignana, nei periodi di interruzione delle attività scolastiche, applicando il 70% della tariffa ordinaria, nel rispetto del regolamento di accesso agli impianti.

ART. 17 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il concessionario sarà responsabile dell'impianto sportivo, per quanto riguarda la gestione, l'uso, il funzionamento e la conservazione in buona efficienza, dell'incolumità delle persone che vi accedono, nonché dei rapporti con gli utenti, con il personale e con i terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta dipendente dalla presente concessione.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compenso da parte del Comune; sarà inoltre responsabile di ogni danno complessivamente derivante da incuria, trascuratezza, o colpa, per i quali dovrà provvedere ai ripristini necessari.

Il concessionario prima della sottoscrizione del contratto è tenuto a dotarsi e presentare idonee polizze assicurative a copertura dei rischi e delle responsabilità derivanti dagli obblighi contrattuali, dall'attività esercitata e dalla conduzione degli impianti, dalle prestazioni del personale dipendente, associato, collaboratore o volontario che a qualunque titolo presti opera negli impianti concessi. La stipulazione delle polizze non esenta il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

In specifico, il concessionario, a garanzia del servizio prestato, si obbliga a sottoscrivere con primaria Compagnia di Assicurazioni e a mantenere valide ed efficaci per tutta la durata della presente concessione:

1) Cauzione definitiva di cui all'art 103 del codice dei Contratti.

Il concessionario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata "cauzione definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% del canone offerto in sede di gara riferito all'intero periodo contrattuale.

2) Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): atta a garantire danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro, Euro 1.500.000,00 per persona, Euro 500.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione alle attività:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- attività di pubblico spettacolo;
- conduzione dei locali, compresa l'attività in essi svolta, delle strutture e utilizzo dei beni;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro/anno;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (associati, volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (associati, volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza, sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro/anno;

- gestione piscina

Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta ed oggetto della concessione (inclusi soci o prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati, di cui il Concessionario si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore Euro 4.000.000,00 per sinistro e Euro 2.000.000,00 per persona.

3) Polizza assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto della presente concessione. La polizza dovrà prevedere la garanzia rischio locativo.

4) Coperture assicurative previste come da normativa vigente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, qualora si avvalga di volontari.

5) Garanzia e Polizza lavori (CAR)

Il concessionario prima dell'avvio dei lavori se proposti in sede di gara, dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art 103, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura del 10% dell'importo dei lavori da realizzare.

Il concessionario si obbliga, altresì, con riferimento alle opere di cui sopra, a presentare al Comune un'adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, da stipularsi con primario Assicuratore, da mantenere in vigore per tutta la durata dei lavori, comprese le eventuali proroghe ed inclusa la fase di collaudo, con decorrenza dalla data del verbale di consegna e/o di inizio lavori (quale di tali due circostanze si verifichi per prima) fino alla data di accettazione finale dei lavori da parte del Comune, una polizza a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori (polizza CAR), che dovrà comprendere: danni alle opere sulle quali si eseguono i lavori, danni alle opere ed impianti preesistenti alla decorrenza del contratto, spese di demolizione e sgombero dei residui delle cose assicurate, copertura RCT per danni a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori (per il massimale si rimanda a quanto sancito dall'Art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016).

La polizza sopra richiamata dovrà essere stipulata dalla Ditta esecutrice dei lavori la quale dovrà rivestire il ruolo di "Contraente" mentre all'interno del ruolo di "assicurati" dovranno figurare il Comune di Bassignana ed il Concessionario.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà altresì stipulare – se non già in essere – polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) non inferiore a € 2.000.000,00 per singolo sinistro e a € 1.000.000,00 per ciascuna persona.

In ogni caso, qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della/e polizza/e sottoscritta/e, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del concessionario del servizio. Eventuali coperture o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente concedente e del danneggiato.

Il concessionario assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune concedente da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente e non del concessionario durante l'esecuzione del servizio. In

caso di danni arrecati a terzi, il concessionario dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagli, particolari e circostanze.

La stipulazione della convenzione con il concessionario è subordinata alla presentazione delle polizze.

Il concessionario rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del concessionario stesso, o da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal concessionario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del servizio e ad ogni scadenza annuale della/e polizza/e sopra richiamata/e è fatto obbligo al concessionario di produrre all'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente concessione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Il concessionario è in ogni caso l'unico e solo responsabile del rinnovo annuale delle polizze per tutta la durata della concessione.

Tali garanzie dovranno prevedere l'impegno irrevocabile a pagare dietro semplice richiesta scritta e senza necessità di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'ente, le somme che l'Amministrazione chiederà entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Inoltre, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, Codice Civile.

L'Amministrazione comunale, mediante la propria polizza assicurativa a tutela della responsabilità civile verso terzi, è assicurata per quanto la stessa sia civilmente tenuta a rispondere ai sensi di Legge per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla proprietà dei soli immobili e degli impianti, a meno che il Concessionario non produca variazioni e modifiche senza apposita autorizzazione o ne faccia un uso non corretto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano il Concessionario - che invierà copia delle polizze all'Amministrazione comunale – dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del Concessionario; pertanto, gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle modifiche e alle varianti in corso d'opera richieste dal Concedente e adottate, con approvazione del RUP, ai sensi dell'articolo 175, commi 1, lettera c), o comma 4, fermi restando i limiti previsti dai commi 2, 6 e 7 nonché dallo stesso comma 4 dell'art. 175 citato.

ART. 19 - PENALITA'

Qualora vengano rilevati inadempimenti ed irregolarità nell'esecuzione delle attività, oneri e condizioni contrattuali della presente concessione poste a carico del concessionario, sia riguardo al servizio sia alle prestazioni offerte in sede in di gara, il concedente tramite gli uffici preposti provvederà a formalizzare una contestazione scritta assegnando al concessionario 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione, e nei casi d'urgenza entro 48 (quarantotto) ore, per adempiere a quanto contestato ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento o qualora le deduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto, o non fossero ritenute idonee, verrà applicata per ogni singola violazione una penale come di seguito specificato.

1) Per inosservanze ed inadempimenti alla presente Convenzione, il Comune di Bassignana applicherà, previa contestazione scritta, le seguenti penali:

a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata per la parte di competenza: € 200,00;

b) per interventi di manutenzione ordinaria non effettuati e per interventi di pulizia e mantenimento in efficienza degli impianti non effettuati, tali da pregiudicare l'immagine di decoro dell'intero complesso: € 500,00 con obbligo sussidiario di effettuare comunque tali interventi;

2) Per inosservanze ed inadempimenti che comportino danni a Associazioni Sportive utenti e compromettano il regolare svolgimento dell'attività, di campionati o tornei, il concessionario sarà tenuto a rifondere agli interessati le spese affrontate per il proseguimento dell'attività e le eventuali multe oltre al pagamento di una penale pari a quella prevista al punto a) del presente articolo.

3) Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle tempistiche individuate nel presente capitolato: 1 per mille giornaliero fino alla concorrenza del 10% dell'intero valore di investimento;

4) In caso di modifica dell'orario di apertura contrattuale dell'impianto, non preventivamente comunicata: € 500,00.

5) Per mancata apertura giornaliera dell'impianto o per apertura parziale di durata inferiore al 70% dell'orario previsto: € 1.000,00 salvo i casi espressamente autorizzati.

6) Per riduzione dell'orario giornaliero contrattuale di apertura, non preventivamente comunicata: di € 1.500,00 ogni dieci infrazioni rilevate. Le penali di cui sopra non si applicano qualora la mancata o ritardata apertura sia dovuta a eventi meteorologici o altre cause di forza maggiore.

7) Per ogni violazione accertata nell'applicazione delle tariffe comunicate: € 2.000,00.

8) Per ogni violazione relativa agli obblighi di esposizione al pubblico del Regolamento per l'uso corretto dell'impianto e delle tariffe vigenti: € 500,00.

9) Il Comune si riserva di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, rispetto al termine previsto dall'articolo 16 "Regolamento di utilizzo e orari" per la presentazione del testo di regolamento ai fini dell'approvazione preventiva.

10) Per ogni ulteriore inosservanza, non qui contemplata, relativa agli obblighi del concessionario offerti in sede di gara, che hanno determinato un punteggio a suo favore, Il Comune si riserva di applicare una penale variabile da € 500,00 a € 2.000,00 in base alla gravità.

L'Amministrazione Comunale potrà attendere il pagamento diretto entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito o, in alternativa, valersi direttamente sulla cauzione definitiva.

La contestazione di inadempimento e l'irrogazione della penale sono comunicate con posta elettronica certificata (pec).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 20 – CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di controllo, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, circa l'applicazione del presente capitolato ed il puntuale rispetto degli obblighi in esso previsti.

L'eventuale accertamento di violazioni o inadempienze dal punto di vista igienico-sanitario da parte del Concessionario sarà formalmente contestata allo stesso con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata, con invito a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, prorogabili per ragioni di forza maggiore o nel caso fossero necessari lavori di durata maggiore. In caso di persistenza nell'inadempienza, il comune ha facoltà di recedere dalla convenzione senza che il concessionario possa vantare diritti o indennizzo di sorta e salvo i risarcimenti di eventuali danni.

ART. 21 - CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTI

Il Concessionario deve garantire la perfetta conservazione ed efficienza dell'intera struttura, con la sola eccezione della normale usura e del normale invecchiamento purché non dovuti a carenze di manutenzione e, in ogni caso, idonee alla prosecuzione dei servizi senza soluzione di continuità.

All'atto della consegna degli impianti verrà redatto un verbale in contraddittorio tra il Comune di Bassignana e il Concessionario. Tale verbale individuerà la consistenza degli impianti e delle attrezzature e il loro stato di conservazione.

Successivi ampliamenti delle strutture o implementazioni di attrezzature eseguite in corso di convenzione dal Concedente o dal Concessionario in virtù di quanto indicato al precedente art. 8, saranno oggetto di integrazione del predetto verbale con le medesime modalità di redazione.

Alla scadenza contrattuale gli impianti e le strutture dovranno essere restituiti al Concedente liberi da persone o cose.

All'atto della restituzione degli impianti verranno verificati il verbale originario e le eventuali successive integrazioni per appurare che lo stato delle strutture ed attrezzature risponda alla normale usura del tempo. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

La restituzione degli impianti anticipata dall'interruzione del rapporto di convenzione prima della scadenza prestabilita, per impossibilità soggettiva di proseguire nella gestione, dovrà permettere al Concedente, i tempi tecnici per procedere a nuovo affidamento. Viene individuato il periodo minimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interruzione del rapporto di convenzione comporterà sempre l'incameramento della cauzione definitiva; inoltre, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente, con riferimento ai costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti proposti in sede di gara, che verranno acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto qualora ricorrano gravi e/o reiterati inadempimenti e disfunzioni imputabili al concessionario, con conseguente perdita del deposito cauzionale/fideiussione costituita e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, nei casi previsti nel presente articolo.

Costituiscono gravi disfunzioni ed inadempimenti ai fini della risoluzione:

a) Fallimento del Concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnica finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo, sottoposizione a procedura fallimentare,

ovvero qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana la legislazione straniera, qualora trattasi di soggetto di altro Stato;

b) sentenza di condanna passata in giudicato, per un reato che incida sulla sua moralità e condotta professionale dei legali rappresentanti del Concessionario;

c) riscontro di grave irregolarità o ritardo nella realizzazione degli interventi previsti negli atti di gara, così come disciplinato dal D.Lgs n. 50/2016;

d) esecuzione di opere difformi dalle prescrizioni progettuali o prive dell'originario titolo abilitativi;

e) mancato pagamento di due rate consecutive del canone;

f) per l'applicazione di penali il cui ammontare complessivo annuale sia pari al valore del canone annuale;

g) mancata realizzazione da parte del concessionario degli interventi che hanno determinato l'assegnazione di punteggio in sede di gara o mancata osservanza dei tempi di realizzazione degli stessi;

h) L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata.

i) mancata realizzazione degli interventi di manutenzione di competenza del Concessionario o carenze nel decoro degli impianti a danno dell'immagine dell'Amministrazione Comunale, le cui violazioni siano state accertate dall'A.C. per tre volte consecutive;

j) realizzazione di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione;

k) attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti o sublocazioni dei locali che non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale (cambio di destinazione d'uso), anche non penalmente rilevanti.

l) mancato rispetto della normativa vigente sull'esecuzione delle opere pubbliche;

m) mancata ed ingiustificata realizzazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

n) reiterati inadempimenti violazioni e difformità sull'esposizione pubblicitarie e sponsorizzazioni impianti di cui al precedente punto, a decorrere dalla 3° contestazione formalmente rilevata;

o) mancato reintegro della garanzia fideiussoria a seguito di eventuale rivalsa del concedente sull'intero importo o di parte di esso;

p) in ogni altro caso in cui si verifichino inadempienze gravi e/o reiterate alle disposizioni di legge, ai regolamenti e agli obblighi della presente concessione.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R. e/o con posta elettronica certificata pec, con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà mediante incameramento totale della cauzione definitiva. E' fatta salva una ulteriore azione di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

In tutti gli altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione procede, attraverso gli uffici, alla motivata contestazione degli addebiti al concessionario, a mezzo lettera posta elettronica certificata PEC, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. o eseguire gli adempimenti contestati.

Qualora le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili o in mancanza di esse, l'Amministrazione procede alla risoluzione ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile.



La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.

Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario nulla è dovuto allo stesso.

Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazioni dello stesso.

Al ricorrere di altre negligenze di minor rilievo nell'esecuzione del contratto, il Responsabile unico del procedimento assegna al Concessionario un termine per porvi interamente rimedio, impartendo le prescrizioni necessarie.

Scaduto il termine assegnato, il Responsabile unico del procedimento/servizio verifica, in contraddittorio con il Gestore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto.

A ristoro del pregiudizio connesso alla risoluzione del contratto per fatto imputabile alla controparte, l'Amministrazione ritiene l'intera cauzione prestata dal Gestore, ferma restando, comunque, la risarcibilità del danno ulteriore.

Nel caso di scioglimento, fallimento o rinuncia di uno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo del Concessionario, la concessione resta valida nei confronti dell'altro/i componente/i previa formale comunicazione della volontà del proseguimento del rapporto concessorio. In caso contrario la presente concessione si intenderà automaticamente risolta.

ART. 23 - CESSAZIONE E REVOCA

La concessione cessa nelle ipotesi previste dall'articolo 176, c 1 del Dlgs n. 50/2016.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione può essere revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'art 176, c 4 e seguenti, del Dlgs n. 50/2016.

ART. 24 - RECESSO ANTICIPATO

Il Concessionario avrà facoltà di recedere dalla concessione anticipatamente, a condizione che siano decorsi almeno 4 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione e che comunque siano state ultimate ed accettate da parte del Comune le opere indicate all'art. 8 del presente capitolato.

In tal caso, nulla potrà pretendere a ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti contrattualmente previsti (inclusi quelli opzionali eventualmente offerti). Le opere realizzate verranno pertanto acquisite al patrimonio del Comune per accessione ex art 934 cc senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta.

ART. 25 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi la presente concessione.

ART. 26 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi, o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse.



ART. 27 – SICUREZZA

Al presente capitolato di gestione non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26 comma 3, del D.lgs. 81/2008, in quanto, da una attenta valutazione, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione dell'impianto sportivo assegnato è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale.

Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008, in caso di interferenze, come espressamente previsto al successivo punto c).

Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996) e alle norme antincendio (D.P.R. 37/98, D.M. 10/03/1998 e D.P.R. 151/2011).

Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, nei confronti del personale operante nell'impianto e negli spazi complementari di competenza, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.

Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi all'agibilità della struttura dai Vigili del Fuoco, dall'ASL e da altri Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza dei servizi e dei lavori o degli eventi straordinari.

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, oltre che rischio per i lavoratori e per il pubblico, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è motivo di rescissione del contratto.

Piano di sicurezza

Il Concessionario in *fase di gestione* dovrà provvedere alla redazione e tenuta di:

a) Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza della struttura, nei quali devono essere compresi i protocolli di gestione e autocontrollo, sviluppati sulla base dei rischi individuati nel documento di cui alla successiva lettera b), e le procedure di emergenza di cui alla normativa sulla prevenzione incendi;

b) Documento di Valutazione Rischi, di cui al D.lgs. 81/2008 comprendente:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la struttura;
- analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori;
- individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio;
- individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
- analisi dei rischi strutturali legati all'uso dell'immobile;

- analisi dei rischi generali legati alla mansione, completa se necessario della valutazione dei rischi specifici quali rischio chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, ed ogni altro rischio cui sia verosimilmente esposto il lavoratore o i soggetti equiparati;

c) Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, in caso di presenza di più Ditte o liberi professionisti e artigiani nel complesso, anche in qualità di subappaltatori o fornitori, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

d) Registro delle Manutenzioni e dei Controlli. Il Concessionario in *fase di gestione* del complesso dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un Registro delle Manutenzioni e dei Controlli, comprendente:

- una sezione introduttiva riportante le caratteristiche tecnico-funzionali della struttura tra i quali il numero massimo ammissibile dei frequentatori dell'impianto, ai fini di una immediata lettura da parte del Concedente e degli Enti preposti al controllo.

- un registro delle manutenzioni, nel quale siano annotate dai manutentori tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con indicazione del momento dell'esecuzione, del nominativo del tecnico incaricato e contenente i certificati o i rapporti di visita rilasciati al termine delle manutenzioni; il registro dovrà essere tenuto aggiornato e revisionato da un dipendente del Concessionario appositamente formato.

ART. 28 - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ANNUALMENTE AL COMUNE DI BASSIGNANA

Il concessionario ha l'obbligo di presentare entro e non oltre il mese di Febbraio di ogni anno, una relazione economica sull'andamento della gestione dell'anno precedente con indicazione dei costi e dei ricavi e dell'utenza delle singole discipline. È altresì obbligato a presentare copia delle fatture relative alle utenze al medesimo intestate.

Il concessionario ha l'obbligo di presentare entro e non oltre il mese di Febbraio di ogni anno, una relazione sulle attività di promozione sportiva effettivamente realizzata nell'anno precedente.

Le relazioni di cui ai precedenti commi potranno essere prodotte, all'Amministrazione comunale, anche in unico documento.

La realizzazione delle attività proposte in sede di gara è vincolante per il pieno rispetto degli obblighi contrattuali. Fatte salve cause non dipendenti dalla volontà del Concessionario, in caso di inadempimento, l'Amministrazione Comunale valuterà se realizzare direttamente tali attività addebitandone i costi al Concessionario. In ogni caso la mancata ed ingiustificata realizzazione di quanto proposto in sede di gara e di cui all'art. 22, lett. m), costituirà violazione delle norme e l'Amministrazione ne valuterà l'assoggettamento ai provvedimenti di cui al richiamato articolo 22, lettera m).

Il concessionario è tenuto inoltre a comunicare all'Amministrazione comunale, entro il mese di Febbraio di ciascun anno, le attività che ritiene porre in essere nell'anno in corso, differenti da quanto già proposto in sede di offerta.

ART. 29 - PUBBLICITA' SPONSORIZZAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALI AMMESSE

Nell'ambito dell'impianto sportivo al Concessionario è consentito esercitare:

A) la gestione della pubblicità commerciale e sponsorizzazioni;

B) l'attività commerciale esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate nell'impianto, a favore dei tesserati e comunque, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia.

E' data facoltà al Concessionario di sub-concedere tali attività, affidandone la conduzione a soggetto in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle normative vigenti in materia e comunicando le relative generalità all'Amministrazione comunale. Se entro quarantacinque giorni l'Amministrazione Comunale non avrà manifestato una volontà contraria si riterrà espresso

il gradimento per il sub-concessionario, fermo restando l'obbligo del Concessionario di provvedere a sua cura e spese relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Il Concessionario potrà effettuare all'interno dell'impianto la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone e/o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione Comunale. La stessa è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

Saranno a favore del Concessionario i proventi delle sponsorizzazioni relativamente alla cartellonistica fissa installata all'interno degli impianti;

L'Amministrazione Comunale potrà esprimere un parere vincolante in merito all'etica morale e commerciale del prodotto pubblicizzato;

Ogni onere ed incombenza burocratica e legale derivante dall'attivazione delle sponsorizzazioni sarà di esclusiva competenza del Concessionario.

Il concessionario nell'effettuare all'interno della struttura la pubblicità commerciale dovrà rispettare le forme, le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. L'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone o cose.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE.

Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula della convenzione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

ART. 31 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione. Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Alessandria; è esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Vito Giardino)



